

COMUNE DI SAN DIDERO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

OGGETTO :

REINTRODUZIONE DELLA T.A.R.S.U. PER L'ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART. 5
COMMA 4 QUATER DEL D.L. N. 102 DEL 31.08.2013 CONVERTITO IN LEGGE N. 124 DEL
28.10.2013

L'anno **duemilatredici**, addì **ventinove**, del mese di **novembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella SALA
ADUNANZE CONSILIARI, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il
Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BELLONE LOREDANA	SINDACO	X	
VAIR GIORGIO	VICESINDACO	X	
DAVI' FULVIO	ASSESSORE		X
RUFFINATTI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
CROCE FRANCO GIACOMO	ASSESSORE	X	
PERONO-CACCIAFUOCO PIERO	CONSIGLIERE	X	
SUCCO ELENA	CONSIGLIERE	X	
GIOBERTO PIO	ASSESSORE	X	
BAR DANIELE	CONSIGLIERE		X
LIUZZO CARMELO	CONSIGLIERE		X
CAPPUCCIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
RUFFO ROSA	CONSIGLIERE		X
SCAVARDA ARMANDO	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZOLA DOTT. LUIGI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Signor/a **BELLONE LOREDANA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco,

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione CC n. 22 del 28.06.2013 con la quale in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e al D.L. 35/2013 sono state stabilite le rate per l'anno 2013 del nuovo tributo TARES ed approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, rinviando a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi e la determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che:

- con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sono sostanziate non soltanto nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, ma altresì nella possibilità di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

- nello specifico, l'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che:

*«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, **può** determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso,*

sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;

ATTESO che, a fronte di tale ultima disposizione, l'Amministrazione comunale, pur avendo già provveduto con delibera di C.C. n.22 del 28.06.2013, esecutiva, ad approvare la disciplina relativa alla Tares (approvazione del piano finanziario e individuazione rate e scadenze TARES) ritiene opportuno non dare applicazione alla suddetta normativa, per evitare di introdurre aumenti nei confronti della generalità dei contribuenti, per aiutare le famiglie "numerose" che verrebbero fortemente penalizzate e non in ultimo per salvaguardare la presenza sul territorio comunale delle poche attività presenti, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ritiene quindi opportuno mantenere applicabile anche nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, anche in virtù del fatto che la Tares introdotta dal Decreto Monti è in procinto di essere sostituita da un nuovo tributo che entrerà in vigore nel 2014, come si evince dalla bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento, per cui la sua applicazione sarebbe rimasta in ogni caso limitata al solo anno 2013;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, le tariffe della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni stabilite con delibera C.C. n.5 del 01.04.2010, esecutiva, riconfermate per gli anni 2011 e 2012 vengono mantenute per l'anno 2013;

RITENUTO peraltro necessario provvedere ad approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nello scorso anno, al pari delle relative tariffe T.A.R.S.U., per confermare in questo modo l'applicabilità di tali atti nell'anno 2013, pur a fronte dell'entrata in vigore a livello nazionale della Tares dal 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO infine che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale, che il Legislatore, in sede di conversione del D.L. 102/2013, ha confermato dover essere riscossa anche in caso di ritorno a T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal **1° gennaio 2013**, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**»*;

CONSIDERATO che i criteri di determinazione dei costi posti alla base della determinazione delle tariffe T.A.R.S.U. 2013 devono intendersi analoghi a quello utilizzati ed approvati per l'anno 2012, non dovendo essere parametrare le tariffe T.A.R.S.U. ai costi riportati nel Piano Finanziario Tares per il 2013, approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 28.06.2013 n.22, che deve pertanto intendersi a sua volta revocata;

CONSIDERATO che, a fronte dell'applicazione delle tariffe T.A.R.S.U. sopra riportate, la percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2013 viene stimata in un importo pari al 81,95% e che la restante percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo verrà assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

ACCERTATO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 e precisamente:

- parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Il Sindaco, con funzioni di Presidente, indice votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 9
Astenuti:	n. //
Votanti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n. //

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) di mantenere applicabile nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, a fronte di quanto espressamente disposto dall'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- 2) di revocare, di conseguenza, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013, la deliberazione di C.C. del 28.06.2013 n.22 con la quale era stato approvato, il Piano finanziario e stabilite rate e scadenze TARES;
- 3) di approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nel 2012, allegato alla presente delibera quale allegato A, per farne parte integrante e sostanziale, confermandone, ai sensi dell'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, l'applicabilità anche nell'anno 2013;
- 4) di approvare espressamente le tariffe T.A.R.S.U. applicate nel 2012, allegato alla presente delibera quale allegato B, stabilendo che le stesse continueranno ad essere applicate nell'anno 2013;
- 5) di dare atto che, a fronte dell'applicazione delle tariffe T.A.R.S.U. sopra riportate, la percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2013 viene stimata in un importo pari al 81,95% e che la restante percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo verrà assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;
- 6) di stabilire che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, da non computare ai fini del calcolo della copertura dei costi del servizio, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale;
- 7) di dare atto che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 presta efficacia dal **1° gennaio 2013**, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 8) di confermare la legittimità della richiesta degli acconti già inoltrati ai contribuenti
- 9) di dare mandato agli uffici di provvedere ai sensi della normativa vigente la predisposizione e l'inoltro ai contribuenti del modello di pagamento relativo alla maggiorazione standard prevista dall'art. 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 e di provvedere all'incasso del saldo del ruolo preferibilmente nei primi due mesi dell'anno 2014;
- 10) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000;

Il Sindaco, con funzioni di Presidente, indice seconda votazione sul presente punto all'ordine del giorno, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 9
Astenuti:	n. //
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n. //

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to BELLONE LOREDANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA DOTT. LUIGI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ZOLA DOTT. LUIGI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 4/12/2013.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA DOTT. LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA DOTT. LUIGI
